



Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

A.C. 2115

Dossier n° 121 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
9 giugno 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2115
Titolo:	Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

La proposta di legge C 2115, composta di **14** articoli, reca disposizioni in materia di **valorizzazione** e **promozione** delle produzioni agroalimentari di origine locale di modeste quantità.

L'**articolo 1** indica, al **comma 1**, le **finalità** ed i **principi** ai quali è ispirata la proposta di legge in esame. Le finalità consistono nella **valorizzazione** e nella **promozione** della **produzione, trasformazione e vendita**, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti da produzioni aziendali e riconoscibili attraverso una specifica indicazione in etichetta. La stessa disposizione prevede che tali finalità siano perseguite nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) principio della salubrità;
- 2) principio della marginalità o della limitata produzione;
- 3) principio della localizzazione;
- 4) principio della limitatezza;
- 5) principio della specificità.

La disposizione in esame fa espressamente salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'[articolo 4 del d.lgs. 228/2001](#).

La disciplina della attività di vendita diretta contenuta nella richiamata disposizione è così regolata:

- possono svolgere attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese;
- i prodotti devono essere quelli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende;
- possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli;
- non possono esercitare tale forma di vendita gli imprenditori agricoli che hanno subito condanne per delitti in materia di igiene e sanità e per frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività;
- alla vendita diretta non si applicano le norme sul commercio, salvo che l'ammontare dei ricavi sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società;
- nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è possibile vendere prodotti agricoli trasformati, già pronti per il consumo, mediante strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché consumare nell'immediato i prodotti oggetto di vendita.

Si ricorda che il **decreto** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 ha definito le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Il **comma 2** contiene la **definizione** di « PPL – piccole produzioni locali » (di seguito denominate «PPL») ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al

consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il **comma 3** specifica che - ad eccezione delle deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) - per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il sopra citato articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) esclude dall'ambito di applicazione del regolamento le seguenti fattispecie:

d) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;

e) i cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

L'articolo 2 indica l'**ambito soggettivo di applicazione** della proposta di legge in esame che comprende gli **imprenditori agricoli**, quelli **apistici** e quelli **ittici**. La stessa disposizione, al comma 1, chiarisce che essa si applica ai predetti soggetti in quanto titolari di un'azienda agricola o ittica, qualora lavorino o vendano prodotti primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa. Lo stesso comma 1 ricomprende nell'ambito applicativo della presente proposta di legge le **aziende agricole o ittiche** che svolgono attività identiche a quelle sopra descritte, nonché gli **istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo** che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Il **comma 2**, prevede che - fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo - gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristica possono avvalersi dei prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o in quelle contigue; qualora producano un prodotto PPL devono, inoltre, attenersi alle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame. Il **comma 3** specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura (il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele, previsti dall'articolo 2, co. 2, della [L. 313/2004](#)), di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica non è correlata necessariamente alla gestione del terreno. Il **comma 4**, fa salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi del sopra richiamato art. 4 del d. lgs. n. 228 del 2001.

Con riferimento ai soggetti sopra indicati si ricorda che ai sensi dell'[articolo 2135 del codice civile](#) è **imprenditore agricolo** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Secondo l'[articolo 3 della L. 313/2004](#), è apicoltore chiunque detiene e conduce alveari ed è imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'[articolo 2135 del codice civile](#).

In base all'[articolo 4 del d.lgs. 4/2012](#), è imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca. Si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di **etichettatura** stabilendo, al **comma 1**, che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti (si fa riferimento, in particolare, al Regolamento (UE) n. 1169/2011 e al [d.lgs. 231/2017](#)). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti sopra richiamati.

In relazione al Paese d'origine o luogo di provenienza, il **Regolamento (UE) n. 1169/2011** prevede, all'art. 26, paragrafo 2, che - fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il [regolamento \(CE\) n. 509/2006](#), relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari - l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI.

Il **comma 2** indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale. Si tratta, in particolare di quelle inerenti:

- l'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al [d.lgs. 145/2017](#);
- l'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012;
- ai vini e ai prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013,
- ai prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014,
- ai prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848,
- alle bevande spiritose di cui al [regolamento \(CE\) n. 110/2008](#).

Il **comma 3** stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#), gli operatori provvedono alla conservazione della documentazione necessaria e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione a quella di commercializzazione.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia di **logo «PPL – piccole produzioni locali»**. In particolare, il **comma 1** demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito **decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il citato decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. La stessa disposizione chiarisce che all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 2** individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il **comma 3** chiarisce che lo stesso logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

L'**articolo 5** reca disposizioni in materia di **consumo immediato e vendita diretta**. In particolare, al **comma 1**, sono descritte le modalità con le quali avviene il **consumo immediato** e la **vendita diretta** dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini all'interno dello stesso territorio regionale. Il **comma 2**, prevede la facoltà – da parte dei comuni – di riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL, spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007. Il **terzo comma** prevede, infine, che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L'**articolo 6** reca disposizioni concernenti i **requisiti generali** applicabili ai **locali** e alle **attrezzature**. In particolare, al **comma 1**, si prevede che, al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente proposta di legge. I **commi 2 e 3** stabiliscono che gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) e che i locali già registrati ai sensi del predetto regolamento sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente proposta di legge.

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia di **requisiti strutturali dei locali**. In particolare, è stabilito che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

L'**articolo 8** istituisce, al **comma 1**, all'interno del **sito internet** istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita **sezione** per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei **prodotti PPL**. Al **comma 2**, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione del sito internet. Al **comma 3** è specificato che all'attuazione di tali disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 9** autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a istituire **corsi di**

formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I **commi 2 e 3** precisano che i corsi devono essere di regola frequentati entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e, in ogni caso, prima dell'avvio delle lavorazioni e che gli stessi corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL.

L'**articolo 10** contiene disposizioni in materia di **attività di controllo**. Si stabilisce, in particolare, che, fermo restando quanto disposto dal [d.lgs. 231/2017](#), con riferimento alle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della proposta di legge in esame, tramite i servizi veterinari e i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. A tale scopo le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Si ricorda, in proposito, che l'art 26, primo comma, del sopra citato d. lgs. n. 231 del 2017 designa il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso decreto legislativo.

L'**articolo 11** prevede al **comma 1** che, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con **decreto** ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, adotta un **regolamento** contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

1) il « paniere PPL », ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, recante anche l'indicazione dei relativi limiti che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL descritti nella proposta di legge in esame, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal regolamento di cui si prevede l'emanazione ai sensi della presente disposizione, il quale stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

2) le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla proposta di legge in commento;

3) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL;

4) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

I successivi **commi 2, 3, 4 e 5** fanno salve le disposizioni in materia di prodotti PPL compatibili con il predetto regolamento eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome, prevedendo che esse adottino le iniziative di propria competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL. Si statuisce, poi, che le disposizioni dettate dalla proposta di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. È inoltre prevista la facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la facoltà di istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL di cui agli articoli 3 e 4 in forma bilingue. Il **comma 6** fa salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al Regolamento (UE) n. 251/2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 848/2018 e delle bevande spiritose di cui al [regolamento \(CE\) n. 110/2008](#), e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 534/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare. Il **comma 7** prevede, infine, che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

L'**articolo 12** disciplina le **sanzioni**. E' prevista, al **comma 1**, l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** nei casi in cui - sempre che non sia configurabile un'altra figura di reato - un operatore immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'art. 3 o il logo di cui all'art. 4 in assenza dei requisiti prescritti all'articolo 1. Al **comma 2**, è stabilito che, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, in caso di uso del logo di cui all'art. 4 in assenza dei requisiti di cui all'art. 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la **sanzione** accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo. Al **comma 3**, si designa il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi

dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'irrogazione delle predette sanzioni.

L'articolo 13 reca le **disposizioni finanziarie** statuendo che dall'attuazione della presente proposta legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 dispone che l'entrata in vigore del provvedimento in esame avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile, in via prevalente, alla materia di esclusiva competenza statale "tutela della concorrenza" (in particolare con riferimento all'istituzione del logo "PPL –piccole produzioni locali"), alla materia di competenza concorrente "alimentazione" e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura.

Si ricorda che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l), la profilassi internazionale (lett. q), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materia di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo "PPL" mentre l'articolo 11 richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto attuativo previsto dall'articolo.

Cost121	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura